

## **Art. 4 - Modalità accertative in relazione alle aree fabbricabili**

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU  
Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.2012

1. Allo scopo di ridurre l'insorgenza del contenzioso, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs.

446/1997, il comune determina periodicamente e per zone omogenee i valori di riferimento delle aree fabbricabili site nel territorio. Ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, gli stessi vengono così determinati:

ZONA Valore medio area

### **B3:**

- a) Località: Barbarasco ..... €/mq. 30,98
- b) Località: Corneda, Tassonarla e Nave ..... €/mq. 15,49
- e) Restanti frazioni ..... €/mq. 10,33

### **C1 e C2 : - In mancanza di lottizzazione approvata:**

- a) Località Barbarasco ..... €/mq. 25,82
- b) Località: Corneda, Tassonarla e Nave ..... €/mq. 12,91
- e) Restanti frazioni ..... €/mq. 10,33

### **- In presenza di lottizzazione approvata:**

- a) Località Barbarasco ..... €/mq. 30,98
- Località: Corneda, Tassonarla e Nave ..... €/mq. 15,49
- e) Restanti frazioni ..... €/mq. 10,33

**D1 e D2 :** ..... €/mq. 12,91

2. Nell'ambito della stessa zona e località i valori possono essere ridotti se per l'edificazione è necessario sostenere rilevanti spese per la sistemazione dell'area oppure per particolari condizioni logistiche.

3. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

4 I valori di cui al comma 1 potranno essere variati, con deliberazione della Giunta Comunale da adottarsi entro la data fissata da norma statale per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio di riferimento ed entreranno in vigore a decorrere dal 1 Gennaio. In assenza di modifiche si intendono confermati gli ultimi valori determinati.

5. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 504/1992, richiamato dall'art. 13 comma 3 Dl. 201/2011, non si fa luogo ad accertamento di maggior valore imponibile qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello di riferimento determinato secondo le indicazioni di cui al comma 1. La disposizione si applica anche per i casi di utilizzazione edificatoria, di demolizione di fabbricati, di interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 504/1992.

6. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.